CAMERA DEI DEPUTATI N. 3585

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato IANNIELLO

Presentata il 13 marzo 1975

Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente iniziativa tende ad ovviare ai gravi inconvenienti che si verificano ai danni dei pensionati, nei casi di pagamento di ratei di pensione effettuato in ritardo dall'organo erogatore, rispetto ai periodi in cui di fatto i ratei stessi sono maturati.

Infatti, facendo rientrare i ratei di pensione, corrisposti in ritardo, nello specifico regime della tassazione separata prevista per gli emolumenti arretrati ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i pensionati percettori di una pensione di importo inferiore al minimo imponibile vengono assoggettati a ritenute erariali sugli emolumenti afferenti i periodi di imposta precedenti quello nel corso del quale viene effettuato il pagamento degli stessi, mentre non sono assoggettati a tassazione sulle rate di pensione corrente.

La stessa osservazione vale per quanto riguarda i ratei di pensione corrisposti successivamente al 31 dicembre 1973, il cui diritto al percepimento è sorto anteriormente al 1° gennaio 1974 che sono assoggettati alle ritenute di acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, benché negli anni 1973 e precedenti fossero esclusi da tassazione, per esenzione o perché inferiori alla quota esente.

Conseguentemente, per gli interessati, al danno derivante dal ritardo del pagamento delle prestazioni, danno imputabile esclusivamente a colpa dell'organo erogatore, si aggiunge la beffa di un prelievo fiscale che, ove la pensione fosse stata erogata tempestivamente, non sarebbe stato applicabile.

Per dare una dimensione del fenomeno, basti pensare che le pensioni integrate al trattamento minimo – non assoggettabili a ritenuta alla fonte – sono circa l'80 per cento delle pensioni liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) annualmente, e che i tempi medi di liquidazione oscillano dai 33 ai 15 mesi per le pensioni liquidate a seguito di ricorso e dai 17 agli 8 mesi per quelle definite in prima istanza, in modo da determinare, comunque, il pagamento dei ratei di pensione in anni diversi da quelli di rispettiva competenza.

La presente proposta di legge si propone appunto di eliminare la palese ingiustizia di un prelievo fiscale che colpisce il pensionato per ritardi di cui non ha alcuna responsabilità e per i quali già paga lo scotto della svalutazione monetaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Le somme corrisposte a titolo di arretrati di rate di pensione il cui importo globale annuo risulti inferiore ai limiti previsti per l'imponibilità fiscale in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, debbono considerarsi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ».

ART. 2.

All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano anche alle rate di pensione relative agli anni 1973 e precedenti corrisposti a titolo di arretrati dopo l'entrata in vigore del presente decreto ».

ART. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano dal 1° gennaio 1974.